

CIRCOLARE INFORMATIVA

Novità fiscali

Scadenze

Adempimenti

Novità fiscali

Contributo IVS artigiani e commercianti

Con la circolare 26 l'Inps ha fornito i nuovi dati relativi ai contributi dovuti per l'anno 2015 per gli artigiani e i commercianti.

Si ricorda che l'art. 24, comma 22 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, pubblicato nella GU n. 300 del 27 dicembre 2011, ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.

Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2015, sono pari alla misura del 22,65 %.

Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2015, le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

Per l'anno 2015, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.548,00.

Il contributi minimi da versare risultano quindi pari a:

- 3.529,06 (3.521,62 IVS + 7,44 maternità) per gli artigiani;
- 3.543,05 (3.535,61 IVS + 7,44 maternità) per i commercianti.

Per i redditi eccedenti il minimale sono dovuti contributi nella seguente misura:

- fino a 46.123,00 euro aliquota 22,65% per gli artigiani e 22,74% per i commercianti;
- da 46.123,00 euro fino a 76.872,00 euro aliquota 23,65% per gli artigiani e 23,74% per i commercianti.

Per l'anno 2015, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 76.872,00 oltre il quale non sono dovuti contributi.

Proroga regime dei minimi al 5%

Con il Ddl 1179 è stata ufficializzata per il 2015 la proroga del regime dei minimi al 5%.

I soggetti che iniziano una nuova attività potranno optare per il vecchio regime, in luogo del nuovo regime che prevede una tassazione al 15% e una soglia di ricava variabile in base all'attività svolta.

Si ricorda che il regime ha una durata di 5 anni ovvero fino al 35° anno di età per i soggetti con età inferiore allo scadere del quinquennio.

Il limite di fatturato di tale regime è di euro 30.000 annui indipendentemente dal tipo di attività svolta dal soggetto.

Contribuzione Inps gestione separata

L'Inps con la circolare 27 ha fissato le nuove aliquote contributive dovute dai soggetti iscritti alla gestione separata.

Si ricorda che l'art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all'art.2, comma 26, della legge n. 335/95, l'aliquota contributiva e di computo è elevata per l'anno 2015 al 30 per cento. Tra i soggetti interessati sono compresi anche i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) al comma 491 (nota 2) ha modificato quanto già disposto in base al combinato dell'art. 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell'art. 46 bis, comma 1, lett.g), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, per le citate categorie, l'aliquota per il 2015, è stabilita al 23,50 per cento.

E' confermata l'ulteriore aliquota contributiva, istituita dall'art. 59, comma 16 della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dall'astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72 per cento.

Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l'anno 2015, sono complessivamente fissate come segue:

- soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie aliquota 30,72%;
- Soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie aliquota 23,50%.

Le predette aliquote, del 30,72 e 23,50 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'art. 2, comma 18, della legge 335/95, che, per l'anno 2015, è di € 100.324,00.

Per l'anno 2015 il minimale di reddito previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 15.548,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 23,50 per cento, avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 3.653,78, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota del 30,72 per cento avranno l'accredito con un contributo annuale pari a € 4.776,35 (di cui € 4.664,40 ai fini pensionistici).

Come è noto, nel caso in cui il predetto minimale non è raggiunto entro la fine dell'anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato (v. art. 2, comma 29, legge n. 335/95).

La nuova aliquota del 30% per i contribuenti iscritti esclusivamente alla gestione separata Inps non verrà però applicata a seguito del Ddl 1179 che ha previsto il blocco dell'aumento contributivo previsto dall'Inps.

Per il 2015 l'aliquota in questione rimane quindi invariata l'aliquota al 27% per poi crescere di un punto percentuale a partire dal 2016.

Split payment

Lo split payment riguarda solo le operazioni documentate mediante fattura e non quelle certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta o dello scontrino. È questo il principale chiarimento fornito dalla circolare n. 1/E dell'Agenzia delle Entrate diffusa per fornire i primi chiarimenti interpretativi sul nuovo meccanismo della scissione dei pagamenti introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della L. 190/2014.

Il documento di prassi, inoltre, definisce in modo puntuale ed estensivo l'ambito di applicazione soggettiva dell'istituto e condona le sanzioni per le violazioni commesse prima della sua diffusione. Sono soggetti allo split payment tutti gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pa, sia nella loro veste istituzionale che nell'esercizio di attività d'impresa. La circolare, però, precisa che restano escluse tutte le operazioni certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale, dello scontrino fiscale e non fiscale, ovvero altre modalità semplificate di certificazione specificatamente previste.

In tal modo, sono fatte salve, ad esempio, le piccole spese degli enti pubblici, il cui assoggettamento alla scissione dei pagamenti avrebbe determinato enormi difficoltà operative. Tale conclusione era già desumibile dal tenore del dm attuativo del 23 gennaio scorso, che si riferiva alle sole "operazioni fatturate", ma l'intervento dell'Agenzia sgombra il campo da dubbi.

Da notare che non è previsto esplicitamente alcun limite di importo all'esclusione.

Adempimenti**Trasmissione telematica modello CU**

Da quest'anno i sostituti d'imposta hanno un ulteriore adempimento: devono trasmettere, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, già rilasciate entro il 28 febbraio.

Nel 2015, però, il termine slitta al 9 marzo in quanto la suddetta data cade di sabato.

Il nuovo modello CU deve essere trasmesso all'Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica direttamente oppure rivolgendosi ad un intermediario abilitato.

Il modello si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate con il comunicato 23 del 12 febbraio 2015 ha però previsto che per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.

Scadenze

Data	Tipologia scadenza
Lunedì 9	CU Invio della certificazione unica all'Agenzia delle Entrate (vedi sopra).
Lunedì 16	IVA Pagamento del saldo annuale IVA in un'unica soluzione o a rate maggiorando l'importo dello 0,33% per ogni rata successiva. Il pagamento può essere rimandato al mese di giugno, insieme al pagamento del saldo Irpef o Ires con maggiorazione dello 0,40%.
Lunedì 16	TASSA CCGG LIBRI CONTABILI Pagamento della tassa annuale di concessione governativa per la tenuta dei libri contabili e sociali per le società di capitali. L'importo è pari a 309,87 euro.
Martedì 31	EAS Presentazione delle variazioni dati intervenute rispetto all'anno precedente tramite il modello Eas per la non imponibilità dei corrispettivi, quote e contributi da parte degli enti associativi.